

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3057

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ANFUSO e ROBERTI

Annunziata il 18 luglio 1957

Estensione dei benefici previsti per il personale dell'ex Ministero dell'Africa italiana, ai dipendenti cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del decreto presidenziale 20 ottobre 1954, n. 1090

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana, consentiva l'esodo volontario del personale di tale Ministero, fosse esso di ruolo o a contratto tipo o avventizio o a ferma temporanea, o a contratto speciale a tempo indeterminato, purché tale personale ne facesse domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioè entro il 30 settembre 1953. Con i successivi articoli 8 e 9 veniva determinato il trattamento di quiescenza, che per il personale a contratto tipo consisteva di una indennità per una volta tanto.

Il moderato afflusso di domande pervenute, in massima parte da elementi anziani, indusse il Parlamento a prorogare, con l'articolo 1 della successiva legge 9 luglio 1954, n. 431, il termine per la presentazione delle domande al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della nuova legge e cioè al 30 agosto 1954. Una provvidenza particolare fu poi adottata per il personale a contratto tipo con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, che concesse a tale personale lo stesso trattamento di quiescenza conferito al personale di ruolo col su citato articolo 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, (pensione e indennità), purché fosse in ser-

vizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso (15 dicembre 1954).

Quest'ultima condizione ha avuto una ben singolare conseguenza perché se la cessata Amministrazione dell'Africa italiana, ricevette le domande presentate dai contrattisti ai sensi della prima legge n. 430 del 1953 e della seconda legge n. 431 del 1954, ha provveduto subito e comunque prima del 15 dicembre 1954, agli stessi è stata liquidata l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 9 della legge n. 430 e quindi son rimasti senza pensione, anche se hanno prestatato servizio per una lunghissima serie di anni: coloro, invece, per i quali non venne subito provveduto e che perciò risultarono in servizio al 15 dicembre 1954, hanno avuto una pensione vitalizia con relativi accessori anche se con un modesto corredo di anni di servizio.

In via approssimativa può dirsi che nella prima disgraziata circostanza si sono trovati coloro che presentarono domanda entro il 30 settembre 1953, ai sensi della prima legge n. 430, e che furono di massima i più anziani di età e di servizio, i quali videro nelle nuove disposizioni di legge un mezzo per sottrarsi alle dure e umilianti condizioni, cui erano in procinto di essere assoggettati, stabilite per la quiescenza dal contratto tipo approvato dal Governo dell'epoca con decreto

ministeriale 30 aprile 1929, n. 129; nella seconda favorevole circostanza si sono trovati, invece, coloro che presentarono la domanda dopo l'emanazione della seconda legge.

Nessun motivo giustifica tale stridente contrasto di trattamento e se qualche considerazione potesse addursi per giustificare una differenziazione, essa militerebbe più a favore dei primi, a motivo della loro età e del lungo servizio prestato, che a favore dei secondi. Né il fatto che essi, alla data di entrata in vigore del decreto presidenziale 20 ottobre 1954 non erano più in servizio e avevano perciò già ricevuta la liquidazione di indennità *una tantum* di cui all'articolo 9 della legge n. 430 può legittimare la loro esclusione dal beneficio della pensione, sia per ragioni di umanità e di giustizia, sia perché la ricevuta liquidazione può essere agevolmente assorbita dalle rate di pensione già maturate e che si matureranno nel tempo.

Tutte le disposizioni fin qui emanate nei riguardi del benemerito personale dell'Amministrazione dell'Africa italiana, così duramente provato dalle vicende belliche e politiche, stanno a dimostrare la larga comprensione della Nazione e la sua ferma volontà di assicurare al personale stesso un trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello degli altri impiegati di Stato, sia esso di ruolo o dei ruoli speciali transitori, oggi ruoli aggiunti e la concessione del beneficio della pensione rappresenta la prova più concreta della solidarietà umana e sociale ad esso dovuta.

Disgraziatamente le leggi non possono adeguarsi agevolmente alla molteplicità dei casi concreti e la riprova più evidente è data, come si è visto, dall'applicazione dell'articolo 7 del già citato decreto presidenziale n. 1090, il quale, ponendo come condizione per il godimento dei benefici ivi contemplati la presenza in servizio alla data del decreto stesso, ne ha praticamente escluso pochissimi elementi la cui avanzata età, in concorrenza con la premurosa sollecitudine con cui il Ministero dell'Africa italiana li allontanò dal servizio prima ancora che la speciale legislazione relativa a quella Amministrazione ricevesse un assetto definitivo, ha fatto sì che soltanto ad essi, che pur contano ormai un lunghissimo periodo di servizio fedelmente prestato allo Stato, risulta non concesso il diritto ad una pensione di vecchiaia, di guisa che, consumati ormai i soldi della liquidazione ricevuta, essi versano nella più squallida miseria, non percependo più un centesimo, né si trovano nelle condizioni di poter cercare nuovo lavoro, essendo ormai prossimi o avendo già raggiunta la settantina.

Si impone pertanto un provvedimento riparatore, che dia ad essi la possibilità di poter vivere decorosamente il resto della loro esistenza, senza doverli costringere a vivere della carità e della misericordia del prossimo.

Con tale intento ci onoriamo di proporre agli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ART. 1.**

Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, 20 ottobre 1954, n. 1090, sono applicabili anche al personale a contratto tipo, il quale, avendo presentato domanda di cessazione dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'articolo 1 della legge 9 luglio 1954, n. 431, sia stato allontanato dal servizio prima della data di entrata in vigore del predetto decreto presidenziale.

ART. 2.

Sul trattamento di quiescenza, spettante al personale di cui al precedente articolo in applicazione dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, saranno imputate le indennità già corrisposte in esecuzione dell'articolo 8 della stessa legge.

ART. 3.

Per aver diritto all'applicazione dei precedenti articoli gli interessati dovranno avanzare domanda al Ministero del tesoro, Ufficio stralcio Ministero Africa italiana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.